



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

---

Macerata, 15/07/2021

**A TUTTI GLI ISCRITTI  
LORO SEDI**

e p.c. **AGLI ENTI PUBBLICI DELLA  
PROVINCIA DI MACERATA  
LORO SEDI**

### **OGGETTO: PRESTAZIONI OCCASIONALI**

A seguito di diverse richieste giunte presso la Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata e considerando le incertezze che sono comuni in materia, si invita alla lettura degli stralci delle seguenti norme:

➤ **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**

*(con le modifiche del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251, della Legge n. 80/2005, della Legge 248/2005 di conversione del DL. 203/2005, della Legge n. 266/2005, della Legge 248/2006 di conversione del DL. 223/2006) "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159 (in applicazione all'art. 1 ed all'art. 4 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003)*

**Titolo VII - Tipologie contrattuali a progetto e occasionali,**

**Capo I, Lavoro a progetto e lavoro occasionale,**

**Art. 61.** Definizione e campo di applicazione, l comma 3 recita:

*"Sono **escluse** dal campo di applicazione del presente capo le **professioni intellettuali** per l'esercizio delle quali è necessaria l'**iscrizione in appositi albi professionali**, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ..."* (n.d.r. in vigore dal 24-10-2003).

➤ **Il D.P.R. n. 633/1972** all'Articolo 35 (Inizio dell'attività) recita:

**I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato**, o vi istituiscono una stabile organizzazione, **devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto** (aprendo P.IVA).

**Il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in risposta a specifica richiesta di Inarcassa con nota [prot. 4594 del 25.2.2015](#) ha chiarito che vi è **obbligo di partita IVA se si tratta di attività autonoma**, ovvero quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, o **professionale abituale** ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

Dal combinato disposto della normativa sopracitata risulta evidente che un ingegnere (o altro tecnico) che svolge o abbia svolto prestazioni professionali riconducibili all'attività per

---

### **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA**



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA**

cui è iscritto all'Albo, deve essere munito di partita IVA ed al momento del pagamento deve emettere regolare fattura ai sensi dell'art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 *"...l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento..."*

La Legge Biagi, **Legge 14 febbraio 2003, n. 30**, non si contrappone alle suddette norme ma fissa ulteriori parametri limitativi della prestazione occasionale (Art. 4): *"prestazioni di carattere discontinuo o intermittente rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a **trenta giorni** nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a **5.000 euro**."*

Premessa la normativa di riferimento, risulta che, ad oggi, alcune Pubbliche Amministrazioni, Enti o ad essi assimilabili, nell'assumere ingegneri (o altre figure professionali tecniche) anziché consentire il mantenimento della Partita IVA per poter correttamente fatturare il pregresso, impongano la chiusura della stessa. I medesimi sostengono che il pregresso potrà comunque essere incassato, successivamente all'assunzione, attraverso la presentazione al committente della fattura per prestazione occasionale.

Tale **comportamento è "contra Legem"** per cui sin da ora si diffidano i Dirigenti dall'assumere tale posizione o di perseverare nella stessa, in quanto, in caso di contenzioso, sarà il Dirigente che dovrà rispondere personalmente del proprio comportamento, tenendo indenne l'Ente da qualsiasi spesa a sostegno di tale posizione non regolare.

Non vi è alcuna legge che imponga la chiusura di partita IVA, almeno sino alla completa e regolare riscossione del pregresso.

Nel caso poi di assunzione temporanea (ad esempio un anno) imporre la chiusura della partita IVA (e la successiva riapertura in caso di mancato rinnovo) crea un potenziale danno economico ingiustificato, anche in assenza di crediti da riscuotere.

L'Amministrazione per difendere **l'obbligo di prestazione esclusiva a favore dell'Ente** dall'assunzione in poi, può, ad esempio, chiedere all'assunto la tipologia di pratiche e l'ammontare delle prestazioni già svolte che risultano da riscuotere oltre al dettaglio delle stesse (ad esempio l'emissione di fatture pro forma -non numerate- e riportanti la dicitura *"Il presente avviso di parcella provvisoria non costituisce fattura. Regolare fattura numerata sarà emessa all'atto del pagamento ai sensi dell'art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633"*).

### **--- Fatture in regime forfettario ---**

Altre segnalazioni che pervengono con una certa frequenza si riferiscono sia a liberi professionisti in regime forfettario (iscritti Inarcassa) sia a dipendenti in regime forfettario (in Gestione Separata INPS con autorizzazione dall'Ente a svolgere atti di libera

---

## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA**



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA**

professione).

In tale situazione, a seguito di una variegata normativa, le fatture possono assumere diverse forme (il Sole24Ore ne ha individuate ben 64 diverse tra loro) e, limitandoci al caso di ingegneri o architetti si forniscono due casi pratici:

### Libero professionista in regime forfettario

*(esente Iva ma con obbligo di bollo per importi maggiori di € 77,47)*

imponibile	€ 1.000,00
Inarcassa 4% (Legge 290/1990 e s.m.e i.)	€ 40,00*
Bollo	€ 2,00**
<b>Totale</b>	<b>€ 1.042,00</b>

*Operazione in franchigia da IVA Art.1 commi 54/89 L.190/2014.*

*Non soggetta a ritenuta di acconto ai sensi del comma 67 L. 190/2014.*

\* L'importo di € 40,00 è comunque da versare ad Inarcassa anche se non dovesse essere esposto per qualsiasi motivo (dimenticanza o omissione volontaria -caso raro che si presenta solo in ambito europeo- per non essere svantaggiati rispetto a professionisti di altre nazioni che non espongono tale importo).

\*\* Qualora non vi sia esenzione da bollo per normative particolari.

Sia pur raramente, la fattura può assumere la forma sottostante, sempre che sia il professionista a sceglierla, in pratica prendendo a suo carico i 40,00 € che poi verserà ad Inarcassa

imponibile	€ 1.000,00
Bollo	€ 2,00**
<b>Totale</b>	<b>€ 1.002,00</b>

### Dipendente in regime forfettario che può effettuare atti di libera professione

*(esente Iva ma con obbligo di bollo per importi maggiori di € 77,47)*

imponibile	€ 1.000,00
Rivalsa INPS 4% ***	€ 40,00****
parziale	€ 1.040,00
Inarcassa 4% (Legge 290/1990 e s.m.e i.)	€ 41,60*****
Bollo	€ 2,00**
<b>Totale</b>	<b>€ 1.083,60</b>

*Operazione in franchigia da IVA Art.1 commi da 54 a 89 L.190/2014 così come modificata dalla Legge 208/2015.*

*Non soggetta a ritenuta di acconto ai sensi del comma 67 L. 190/2014.*

*Imposta di bollo da 2 euro sull'originale per importi maggiori di € 77,47.*

\*\*\* L'aliquota contributiva INPS è del 25,72% (comunque varia nel tempo) mentre l'aliquota contributiva Inarcassa è del 14,5%. Per tenere conto di tale divario il legislatore ha introdotto il Riaddebito previdenziale

## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA**



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

*INPS che rimane al tecnico in quanto questi versa in ogni caso il 25.72% dell'imponibile.*

*Per memoria si riporta l'Articolo 1 comma 212 della legge n. 622/1996:*

*"ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 32/1995, i soggetti che sono titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del DPR n. 917/1976, hanno il titolo di addebitare ai committenti, ..., una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi".*

*\*\*\*\* La rivalsa INPS è un importo che il professionista ha facoltà di esporre, mentre l'Ente non ha facoltà di contestare tale importo (può solo non affidare l'incarico a quel professionista qualora sia l'Ente a scegliere il tecnico stesso. Per questioni di competitività è frequente il caso in cui il tecnico decida di non esporre tale importo in fattura, rinunciando al riaddebito).*

*\*\*\*\*\* Importo facoltativo, comunque è sempre fatto obbligo di versare € 41,60 (in caso di rivalsa esposta in fattura) o € 40,00 (in caso di omessa rivalsa in fattura) ad Inarcassa.*

Ne consegue che, se non si applica la Rivalsa INPS, la fattura assume la stessa forma di quella del Libero professionista (caso frequente per motivi di concorrenza).

L'applicazione o meno della Rivalsa INPS è stabilita dal professionista, non dall'Ente pubblico o assimilabile (*Ente che, solo nel tipico caso di offerte o concorsi, ha facoltà di scelta del professionista, anche tenendo in conto la presenza o meno della Rivalsa*).

Ne consegue che, eventuali richieste dell'Ente di non applicazione di rivalsa, sono "contra Legem".

Cordiali saluti,

Il Presidente

(  
I  
n  
g  
.  
M  
a  
u  
r  
i  
z  
i  
o

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA**

Via Famiglia Palmieri, 26 – 62100 Macerata (MC) Tel. 0733/233111 – fax 0733/1941147 – Codice fiscale 93037510430  
Sito web <https://macerata.ordineingegneri.it/> E-mail [info@ordineingegnerimacerata.it](mailto:info@ordineingegnerimacerata.it) - PEC [ordine.macerata@ingpec.eu](mailto:ordine.macerata@ingpec.eu)

A  
U  
L  
I